

La Cassazione scandisce le tappe per fermare ricorsi e appelli nei giudizi tributari

Difetto di procura in due step

Per l'inammissibilità occorre l'invito a mettersi in regola

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

I giudici tributari non possono mai dichiarare inammissibili ricorsi e appelli per difetto di procura del difensore, senza aver ordinato prima alla parte interessata di provvedere alla regolarizzazione in sede processuale. L'inammissibilità può essere dichiarata solo in caso d'inottemperanza all'ordine del giudice. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 2380 del 29 gennaio 2019.

Secondo la Cassazione, il giudice tributario, qualora la procura alle liti «manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità». Nel caso di specie, premesso che il tenore della procura (riportata ai fini dell'autosufficienza dal comune) «avrebbe già potuto legittimare la proposizione dell'appello i giudici di secondo grado hanno «malgovernato» il superiore principio di diritto, in quanto, prima di dichiarare l'inammissibilità del medesimo appello, avrebbero dovuto ordinare la regolarizzazione della procura».

I limiti alle pronunce d'inammissibilità. Al riguardo, va rilevato che le dichiarazioni di inammissibilità nel processo tributario devono essere ridotte al minimo e vanno pronunciate solo nei casi più gravi. Quando vi sono degli errori commessi in sede processuale, prima di dichiarare l'inammissibilità, il giudice deve invitare la parte a regolarizzare la propria costituzione, concedendo un apposito termine. L'interpretazione della legge deve essere sempre in armonia con un sistema processuale che intende garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità. Anche la Consulta (ordinanza 158/2003), che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto legislativo 546/1992, laddove richiede l'assistenza tecnica di un difensore abilitato per le controversie di un determinato valore, ha chiarito che l'inammissibilità del ricorso quando non vi è assistenza tecnica non è automatica, ma scatta solo a seguito di un ordine del giudice in seguito nei termini fissati e non per il semplice fatto

In sintesi

Riferimenti normativi	Articoli 10, 11, 12 e 15, decreto legislativo 546/1992
Parti pubbliche	Escluso l'obbligo dell'assistenza tecnica
Assistenza in giudizio	Affidata ai loro funzionari
Liquidazione spese processuali	80% degli onorari spettanti agli avvocati
Obbligo della difesa in giudizio	Parti private
Nomina del difensore	Controversie di valore superiore a 3 mila euro
Valore della lite	Importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato
Controversie relative alle irrogazioni di sanzioni	Valore costituito dalla loro somma

Errore scusabile solo una volta

L'errore commesso dal contribuente che non ha incaricato un professionista per la difesa in giudizio è ammesso solo una volta.

Quindi, è inammissibile l'appello proposto da un contribuente che non abbia nominato un difensore per le controversie di valore superiore a quello fissato dalla legge, se l'ordine del giudice di incaricare un professionista abilitato era stato già impartito in primo grado. In queste circostanze l'errore non può essere ritenuto scusabile, se già era stato commesso nel giudizio di primo grado, in quanto l'invito non deve essere reiterato una seconda volta dalla commissione tributaria regionale.

Questo principio è stato affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 29909/2017), che hanno inteso superare un contrasto tra due orientamenti diversi che si erano formati all'interno

della stessa corte. Per le sezioni unite, «l'ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica, nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo, ancorché astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell'appello per la mancanza di «ius postulandi». Allo stesso modo l'impugnazione è inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello del difensore abilitato, sia stata comunque resa edotta dall'eccezione di controparte, nel giudizio davanti alla commissione tributaria provinciale, della necessità dell'assistenza tecnica, «non dovendo tale invito essere reiterato dalla commissione tributaria regionale».

della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato. Lo stesso principio vale quando il giudice ritiene che vi sia un difetto di procura.

La validità della procura nei vari gradi di giudizio. La Cassazione, in primo luogo, prima ancora di dichiarare l'infondatezza della pronuncia d'inammissibilità dell'appello, ha smentito la tesi sostenuta dalla commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 1093/2017), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché al difensore del comune non era stata rilasciata una procura ad hoc da parte del sindaco per la trattazione della causa innanzi alla commissione regionale. Per la Ctr, la procura conferita nel giudizio

di primo grado non valeva anche per il giudizio d'appello, perché non contemplava espressamente la facoltà di impugnazione.

In realtà, la procura era stata conferita non solo per il processo di primo grado, ma per il giudizio promosso dall'ente locale, senza alcuna ulteriore specificazione e senza limiti.

La Corte di cassazione (Sezioni unite, sentenze nn. 5528 e 5529/1991) ha più volte sostenuto che la frase «per il presente giudizio», che solitamente ricorre nel rilascio della procura «ad litem», consente al difensore di poter proporre l'appello senza che sussista la necessità del rilascio di un'ulteriore delega. Con le sentenze 8806 e 13089/2000, 12170/2005, 10813/2010, 29591/2011, ha ribadito tale

principio sostenendo che la procura rilasciata in primo grado «per il presente giudizio» (o processo, causa, lite ecc.) senza alcuna indicazione delimitativa esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello. Il rilascio della procura al difensore «per il presente giudizio» supera la presunzione di conferimento solo per il primo grado, contenuta nell'articolo 83 del codice di rito, in quanto l'appello altro non è che un ulteriore grado del giudizio stesso e, di conseguenza, esplica i suoi effetti per tutto il giudizio di merito, compreso il grado di appello.

In buona sostanza l'appello non è un giudizio diverso, ma è un diverso grado dello stesso giudizio. Ex lege, i poteri conferiti ai difensori si estendono alle fasi suc-

cessive del processo se tale volontà, non espressa esplicitamente, sia comunque desumibile dall'atto.

Valore della causa e difesa tecnica. I contribuenti non sono tenuti a conferire l'incarico per l'assistenza tecnica in giudizio a un difensore abilitato solo se il valore della controversia non sia superiore a 3 mila euro. La soglia per la difesa personale nel processo tributario è stata alzata più volte. Con la riforma della normativa processuale del 2015, ancora una volta il legislatore ha aumentato la soglia del valore della controversia che consente al contribuente di difendersi personalmente e, per l'effetto, di ridurre i costi del processo. Infatti, le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai concessionari che svolgono le attività di accertamento e riscossione per conto degli enti locali, devono essere assistite da un difensore, tranne che per le controversie di modesto valore. Prima dell'ultima modifica, il limite di valore delle controversie che consentiva alla parte di difendersi personalmente era fissato a 2.583,28 euro. Per valore della lite s'intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Anche nel caso di errore sulla determinazione del valore della controversia il giudice deve ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, fissando un termine entro il quale è tenuta a conferire l'incarico a un difensore, a pena d'inammissibilità. Se il ricorso viene sottoscritto dalla parte personalmente per le controversie di valore superiore alla soglia stabilita dalla legge, quindi, l'inammissibilità può essere dichiarata solo dopo la mancata osservanza dell'ordine. Va ricordato, poi, che con la suddetta riforma è cresciuto il numero dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dei contribuenti innanzi alle commissioni. All'elenco, già ampio, si sono aggiunti anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, ai quali è demandata però solo la difesa dei propri assistiti. È stata confermata, invece, l'esclusione dall'obbligo di assistenza in giudizio per Agenzie fiscali, agenti della riscossione e enti locali.